



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Aggiornamento albo dei Giudici Popolari per le Corti di: Assise e Assise di Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale a far data **dall'1 di aprile** e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del comune entro e non oltre il **31 luglio** del corrente anno.

La domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto all'Ufficio Elettorale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.

MILITELLO IN VAL DI CATANIA Li - 1 APR 2023



IL SINDACO
Dott. Burtone Giovanni

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9- I Giudici popolari per le corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado;

Art. 10- I Giudici popolari delle corti d'assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola di secondo grado.

Art. 12- Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendono dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.